



COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

PROVINCIA DI ISERNIA

E-mail: cerroalvolturno@tiscalinet.it

C.A.P. 86072 - Via Aldo Moro, 12 - Tel. 0865/953104 - Fax. 0865/953103 - Partita IVA 00085840940 - C. F. 80001890948
Ufficio Urbanistica

Certificato n. 9/2019

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 e s.m.i.)

Il Responsabile del Servizio

Vista l'istanza del 26.03.2019 presentata dall' **Agenzia del Demanio** Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Sede di Campobasso, assunta al protocollo del Comune in data 27.03.2019 al n. 1447, per alienazione immobili dello Stato ;
Visto il vigente strumento urbanistico e la normativa regolamentare ad esso relativa ;
Visto il TUEL ed in particolare l'art. 107 (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto l'art. 30 del D.P.R.6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ;
Vista la delibera di G.M. n. 59 del 21.12.2010 (Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) e successive modifiche approvate con delibera di G.M. n. 5/2011 e 15 / 2011 ;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 01/2015, (Prot. n° 673 del 19.02.2015) (Nomina Responsabile del Settore Tecnico e Urbanistica) ;

Certifica

Che le particelle di seguito riportate, ricadono nel vigente Programma di Fabbricazione, nelle zone a fianco specificate :


Foglio	Particella	Zona del Programma di Fabbricazione
43	122	Fabbricato con pertinenza terreno ricadente per circa mq 153 in zona "B" (Ristrutturazione e completamento) e per la restante parte in zona "C2" (Espansione semintensiva)
43	451 (Sub 4)	Fabbricato con pertinenza terreno ricadente per circa mq 214 in zona "C1" (Espansione intensiva) e per la restante parte in Zona "B" (Ristrutturazione e completamento)
43	469 (Sub 1)	Fabbricato ricadente in zona "B" (Ristrutturazione e completamento)
24	524	Fabbricato con pertinenza terreno ricadente per circa mq 30 in zona "E" (Agricola) e per la restante parte in zona "B" (Ristrutturazione e completamento)
24	525 (Sub 3)	Fabbricato ricadente in zona "B" (Ristrutturazione e completamento) con pertinenza di circa 30 mq in zona "E" (Agricola)
27	402	Zona "B" (Ristrutturazione e completamento)
27	451 (Sub 1,2,3)	Fabbricato con pertinenza ricadente in zona "B" (Ristrutturazione e completamento)

Cerro al Volturno, 23.04.2019

AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE
UFFICIO DI CAMPOBASSO

Data 14/08/2019

Prot. n° 8891



Il Responsabile del Servizio
Istruttore Direzione Tecnico
Geom. Mirella Fattore

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge, significando che la validità del presente certificato è di 1 anno dalla data del rilascio, purché al momento dell'uso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non sono intervenute modifiche allo strumento urbanistico dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione.

N.B. La normativa tecnica di attuazione di ogni zona innanzi indicata è riportata qui di seguito .

PREVISIONE URBANISTICA - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 5 - ZONA A : RISANAMENTO E RESTAURO

Nella zona A è vietato qualsiasi intervento che possa alterare il valore e l'aspetto degli edifici; sono ammessi solo interventi di restauro, ripristino e risanamento statico, igienico e conservativo.

ART. 6 - ZONA B : RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO

Nella zona B è prevista la ristrutturazione urbanistica ed edilizia e il completamento in base alle seguenti norme (cfr. art. 2 - 7 -8 -9 del D.M. 2/4/1968); possono essere eseguiti espropri, demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti, come anche ampliamenti e sopraelevazioni, nonché nuove costruzioni; superficie coperta 0,40; indice di fabbricabilità fondiario mc/mq 5 per il Capoluogo, mc/mq 4 per i restanti nuclei abitativi; altezza massima 10,50; numero dei piani 3; distacchi da edifici mt. 10; distacchi da confini mt. 5; distacchi da strade mt. 2,50; spazi interni e cortili min. mt. 5 x 5; la norma riguardante il distacco dai confini privati può essere derogata e si applicherà il disposto dell'art. 877 del C.C.

ART. 7 - ZONA C1 : ESPANSIONE INTENSIVA

Nella zona C1 è permessa la costruzione di edifici isolati e a schiera con indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 2,5 distacchi minimi da tutti i confini e dai limiti di zona mt. 5; altezza massima 10,50; numero dei piani 3; superficie coperta 0,50; distacchi da edifici mt. 10; parcheggi 5%; non sono permesse costruzioni accessorie staccate dall'edificio principale; la norma riguardante il distacco dai confini privati può essere derogata e si applicherà il disposto dell'art. 877 del C.C.

ART. 8 - ZONA C2 : ESPANSIONE SEMINTENSIVA

Nella zona C2 è permessa la costruzione di edifici con indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 1,5; distacchi minimi da tutti i confini e dai limiti di zona mt. 5; altezza massima 7,50 mt.; numero dei piani 2; superficie coperta 0,40; distacchi da edifici mt. 10; parcheggi 5%; non sono permesse costruzioni accessorie staccate dall'edificio principale; la norma riguardante il distacco dai confini privati può essere derogata e si applicherà il disposto dell'art. 877 del C.C.

ART. 9 - DESTINAZIONI FUNZIONALI E D'USO DI ZONA

Le Zone A,B,C1 e C2 hanno funzione prevalentemente residenziale. Nella zona B e C1 sono ammessi servizi commerciali in edifici isolati e al piano terreno di edifici per abitazione e nelle Zone B e C1 e C2 piccole aziende a carattere artigianale e agricole con non più di ¼ addetti purché siano assicurate condizioni di igiene (assenza di rumori, fumi, odori molesti).

ART. 10 - ZONA E : AGRICOLA

Nella zona E è permesso la costruzione di fabbricati e abitazioni a carattere esclusivamente agricolo: indice di fabbricabilità fondiario pari a mc/mq 0,03; altezza massima 7,50mt; distacchi da ogni confine mt. 5; distacchi da strade mt. 5; distacchi da edifici mt. 10. Sono consentite costruzioni accessorie come fienite, stalle, silos, ecc. Tali accessori devono avere un distacco dagli edifici per abitazione pari a mt. 10, l'indice di fabbricabilità fondiario per tali costruzioni è di mc/mq 0,15. Lotto minimo dove dovrà sorgere la costruzione: mq 1000. E' ammesso l'accorpamento, nell'ambito dello stesso Comune, di lotti fini ad un minimo di mq 10.000 mediante dichiarazione di inedificabilità dei lotti stessi.

ART. 11 - ZONA G : AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Le aree di questa zona sono riservate ai seguenti servizi di interesse pubblico: a) - attrezzature scolastiche (asili, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo, scuole professionali); b) - attrezzature sociali, culturali e ricreative (centri sociali, cinema ecc.); c) - attrezzature sanitarie (poliambulatori); d) - attrezzature annonarie (mercati, arredi per fieri, mattatoi), e) - Uffici pubblici (Comune, ufficio postale, ecc.); f) - chiese e servizi di carattere religioso; g) - attrezzature per i trasporti (stazioni di autolinee, distributori di benzina ecc.); h) - alberghi e locande isolate ecc.

Indice di fabbricabilità fondiario mc/mq 5; superficie coperta 0,70; altezza massima pari a mt. 10,50; numero dei piani pari a 3; distacchi da edifici mt. 10, da confini mt. 5; da strade mt 5; parcheggi 40%.

ART. 12 - ZONA D : ZONA PER ATTIVITA' INDUSTRIALE O ARTIGIANALE

All'interno dei singoli lotti industriali valgono le seguenti norme:

a) sono ammesse soltanto le costruzioni corrispondenti al carattere specifico della zona prevista dal Piano (Insediamento Industriale).

Nei lotti industriali non sono consentiti locali di abitazione tranne alloggi di servizio per custodi e per il personale tecnico o per il conduttore la cui presenza continua in loco è indispensabile per un volume pari al 20% del complessivo e non superiore ai mc. 500,

b) l'indice di copertura dei lotti, espresso come rapporto tra la superficie coperta e la superficie totale, deve essere minore o uguale allo 0,40 mq/mq;

c) la superficie non coperta da fabbricati o da impianti sarà oggetto di sistemazione a verde;

d) all'interno di ogni lotto dovrà essere riservato uno spazio per parcheggi pari almeno a 20,00 mq per addetto ed in ogni caso non inferiori al 15% della superficie fondiaria;

e) le opere di recinzione saranno particolarmente curate e di norma sono escluse opere con muratura continua e chiusa; sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno non superiori a 0,40 m;

f) lungo i confini dei lotti dovranno essere sistemate piante a cespuglio, per alberi da piantare la distanza tra, l'asse di alberatura e il limite del lotto, non deve essere inferiore a 1,5 m, ed in corrispondenza di curve stradali, di incroci e diramazioni, di norme, le alberature dovranno essere arretrate di 8 m;

g) l'altezza massima degli edifici deve essere inferiore o uguale a 7,50 m. sono ammesse altezze maggiori solo per ciminiere, serbatoi e volumi tecnici;

h) i distacchi minimi dalle strade devono essere, maggiori o uguali a 5,00 m;

i) la distanza minima dai fabbricati dai confini deve essere maggiore o uguale a 5,00 m;

j) la distanza tra due fabbricati deve essere maggiore o uguale a 10,00 m;

k) non sono ammesse costruzioni accessorie ed altro che risulti addossato alle recinzioni su strada o ai confini con altri lotti, fatta eccezione per la portineria. Tale costruzione dovrà essere realizzata accanto all'ingresso e potrà avere superficie massima di 40,00 mq e altezza massima di 3,50 m. E' fatta eccezione a tale norma per l'eventuale cabina elettrica o centrale di energia; è possibile anche la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto, motocicli e biciclette.

ART. 13 - ZONA I : AREE VERDI

ZONA I1 : VERDE PUBBLICO, VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT E GIOCO DEI BAMBINI, VERDE STRADALE. E' esclusa ogni fabbricazione tranne le attrezzature ed i servizi specifici necessari (spogliatoi, servizi igienici, ecc.).

ZONA I2 : VERDE PRIVATO E' esclusa ogni edif.ne ed è obbligatoria la cons.ne delle alberature e di particolari sistemazioni a giardini esistenti.

ART. 14 - ZONA L1: BOSCHI D'ALTO FUSTO

In questa zona non è prevista edificazione al di fuori di rifugi alpini e forestali e ricoveri temporanei per i boscaioli e pastori. In ogni caso non deve essere superato un indice di fabbricabilità territoriale pari mc/mq 0,001. Altezza massima degli edifici mt. 7. Si dovrà salvaguardare l'aspetto paesistico ed ambientale. E' prevista l'apertura di strade di esbosco e la sistemazione di sentieri e mulattiere nonché sistematici interventi di rimboschimento degli incolti e nelle zone boschive degradate e la trasformazione del bosco ceduo in bosco composito impedendo il taglio delle matricine per un congruo numero di anni.

ZONA L2 : PASCOLI , INCOLTI PRODUTTIVI ED IMPRODUTTIVI, STERILI, ECC.

Non è prevista edificazione al di fuori di rifugi alpini e forestali, ricoveri temporanei per pastori, ecc. e dove indicato nelle planimetrie di aree attrezzate per il turismo domenicale, di impianti per gli sports invernali, di casini di caccia, ecc.

ART. 15 - VINCOLI SUL TERRITORIO

Vincolo di rispetto cimiteriale : inedificabilità assoluta per un di 200 metri dal confine cimiteriale , salvo che in corrispondenza della zona sportiva ove è stato ridotto a metri 50 .

Vincolo idrogeologico : ogni edificazione , ogni alterazione del suolo (costruzione di strade , ecc)è subordinato all'approvazione dell'Ispettorato Forestale Compartimentale .

P: PARCHEGGI